

NOTA ESPLICATIVA PER LE OPERAZIONI DI VOTO NELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE ELETTIVA QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020

Costituzione dell'Assemblea provinciale elettiva

L'Assemblea Provinciale è costituita dai:

a) Presidenti di società e di associazioni affiliate aventi diritto a voto o da un loro delegato che sia membro del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato;

I Presidenti di Società o i loro delegati che siano membri del Consiglio direttivo della stessa Società devono presentarsi alla Commissione Verifica Poteri con l'apposita dichiarazione per il diritto al voto debitamente firmata (All. 3).

Deleghe

Ogni Presidente di Società o Associazione affiliata avente diritto al voto o membro del Consiglio direttivo della stessa che lo sostituisca potrà essere portatore di n. 1 delega oltre la propria (All. 3).

Tutti i partecipanti alle Assemblee devono essere regolarmente tesserati alla FIPSAS e tutte le "Società" rappresentate devono essere regolarmente affiliate per l'anno 2016.

Validità dell'Assemblea provinciale elettiva

L'Assemblea provinciale elettiva è valida, in 1[^] convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto e in 2[^] convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto a voto. Le relative deliberazioni devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Candidature

Per ricoprire cariche federali occorrono i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) maggiore età;
- c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva del CONI o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- e) essere regolarmente tesserati della F.I.P.S.A.S. al momento della presentazione della candidatura e dell'elezione.

Sono ineleggibili i Tesserati che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro la F.I.P.S.A.S., il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

Nella stessa Assemblea non è ammessa la candidatura da parte dello stesso soggetto a più di una carica provinciale.

Nelle elezioni alle cariche provinciali si applica l'istituto della maggioranza relativa.

Le candidature devono essere compilate sull'apposito modulo (All. 2). E' ASSOLUTAMENTE NECESSARIO, PENA INAMMISSIBILITÀ, CHE LE TRE PARTI DI CIASCUNA CANDIDATURA SIANO A FIRMA AUTOGRAFA DEL CANDIDATO (TRE FIRME).

Le candidature devono <u>PERVENIRE</u> ALLA SEGRETERIA DEL COMITATO PROVINCIALE DI _______ ENTRO E NON OLTRE DATA. Farà fede la data del timbro postale di arrivo. Sono ammesse candidature trasmesse via telefax o via e-mail, purché seguite da originale che dovrà pervenire entro la data sopradetta.

Diritto a voto

Nell'Assemblea provinciale elettiva hanno diritto a voto le Società che, alla data dell'Assemblea stessa, abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali e a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della FIPSAS.

Il Presidente del Comitato provinciale, i Consiglieri del Comitato provinciale nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società direttamente o per delega e partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

Ai sensi dell'art.19, comma 7 dello Statuto,è preclusa la partecipazione all'Assemblea a chiunque sia stata irrogata una sanzione di sospensione dalle gare o di sospensione dall'attività per un periodo superiore a sessanta giorni e per morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento.

Verifica Poteri

Il Presidente di Società o Associazione affiliata avente diritto al voto o i membri del Consiglio direttivo della stessa e i Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi devono presentarsi alla Commissione Verifica Poteri esibendo:

- la tessera federale in corso di validità;
- un documento, munito di foto, che attesti la propria identità;
- la dichiarazione di voto del Presidente di Società o la delega di Presidente di Società a un membro del Consiglio Direttivo della propria Società o al Presidente o delegato di altra Società.

LA MANCANZA DI UNO DEI REQUISITI SOPRA DETTI NON CONSENTIRÀ LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E QUINDI ALLE OPERAZIONI DI VOTO.

Numero consiglieri da eleggere

In riferimento all'art 59 comma 1 lett. b) dello Statuto federale il Comitato provinciale deve essere composto da un numero di Consiglieri non inferiore a 5 e non superiore a 15, compresi i Responsabili dei Settori.

Votazioni e risultati

Tutte le elezioni alle cariche provinciali avvengono, con voto segreto, mediante votazioni distinte e successive per ciascun Organo. L'orario di inizio e termine di ciascuna votazione sarà stabilito dall'Assemblea elettiva.

Per l'elezione del Presidente provinciale valgono le norme riportate all'art. 26.2 e 26.3 dello Statuto. Negli altri casi, risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, si fa ricorso a votazioni di ballottaggio tra i candidati classificati ex aequo solo nel caso in cui si renda necessaria un'ulteriore graduazione di preferenze per definire gli eletti.

Nella elezione del Presidente provinciale e dei Consiglieri potrà essere espressa una sola preferenza.

Sulle schede saranno elencati tutti i candidati alla stessa carica.

Incompatibilità

La qualifica di componente degli Organi centrali, di cui all'art. 18.1 lettera A), è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della Federazione e con la carica di Delegato regionale o provinciale e di Presidente delle Sezioni di cui all'art. 62.

Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono perciò essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.

Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente articolo è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione di incompatibilità. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Il Presidente del Comitato Provinciale FIPSAS